



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"I.P.C. MANFREDI - I.T.C. TANARI"**

Viale Felsina, 40- 40139 Bologna Tel. **051/6039611** Fax 051/6011006  
Via Michele dei Ramazzotti, 22 - 40063 Monghidoro Tel./Fax 0516554050  
e-mail:[manfreditanari@manfreditanari.it](mailto:manfreditanari@manfreditanari.it)



Prot. n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
17.10.2010

Bologna

Al Personale Docente  
Ai Docenti Collaboratori della Dirigenza  
Alla F.S. Area 5 prof. Zueneli Francesco  
Alla F.S. area 6 prof. Gamberini Carla

p.c. Alla Commissione *Gite e viaggi di istruzione*  
p.c. al Personale Collaboratori ATA

**Oggetto: Vigilanza durante le assemblee studentesche e di Istituto ( obbligo di vigilanza)**

Tenuto conto che le assemblee degli studenti sia di Classe che di Istituto vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti , alla luce della normativa vigente in materia, si fa presente che la disciplina sulle assemblee studentesche rientra nell'obbligo di vigilanza gravante su tutto il personale docente in servizio in quanto trova suo fondamento nell'art. 2048 del CC e nel CCNL .

Premesso che la normativa regolante la fattispecie in esame è rintracciabile nelle disposizioni legali e contrattuali di seguito indicate:

CCNL; Art. 2048 CC c.2; D.lgs 297/'94 artt.12,13 e 14- Sentenza Cassazione n.6937/'93;  
D.P.R.249/'98 ;T.U.81/'08 ; L.n.23/'96 e D.M. 10/03/'96 e successive integrazioni.

Premesso quanto sopra, si osserva quanto segue:Il D-lgs 297/'94 distingue all'art.13 c.2 due tipologie diverse di assemblee, quelle di classe e quelle di istituto fissandone i limiti temporali di esplicazione ( c.6,7,8)confermandone il principio della regolamentazione delle stesse (art.14). Ciò posto, l'Amministrazione centrale ha qualificato le assemblee studentesche "*come attività scolastica ai fini della quantità minima di giornate di lezione che la scuola ha l'obbligo di erogare.*"E' pertanto onere dell'Istituzione scolastica adottare tutte le iniziative necessarie alla verifica delle presenze e della vigilanza. Per tali ragioni, la Nota Min. prot. 4733/'03 "*impone l'obbligo di verificare la presenza dei docenti e degli alunni ...*"( CCNL).

In sintesi l'obbligo di vigilanza , ( Nota n. 2168/A31 del 04.04.2007- USR/ V. ) "*è strettamente connesso alla funzione Docente, non essendo limitato, esclusivamente al solo periodo dello svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli allievi si trovano all'interno dei locali scolastici.*"

Alla luce di quanto sopra esposto, si precisa quanto segue:

1. In caso di assemblee svolte all'interno dei locali della scuola, si ritiene operante ( sopra citata Nota) a tutti gli effetti l'obbligo di vigilanza a carico dei Docenti in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee (di istituto / di classe) si svolgono in orario scolastico.
2. Qualora le ore del Docente coincidano con lo svolgimento dell'assemblea ( di classe o di Istituto) questi è tenuto all'obbligo di vigilanza nel corso della medesima.
3. La vigilanza da parte dei Docenti non impedisce il legittimo ( assemblee autorizzate) esercizio di tale diritto che comunque non verrebbe coartato dalla semplice presenza del personale di vigilanza che si limiterebbe ad intervenire nei casi previsti dalla normativa.

4. Per completezza di analisi va comunque rilevato che è inequivocabile quanto sancito dall'art.2048 C.C. che pone in capo ai Docenti una responsabilità per fatti illeciti commessi dai discenti a loro affidati durante l'orario di servizio.
5. Per assemblee svolte al di fuori dei locali, sussiste l'obbligo di vigilanza nonché di accompagnamento degli studenti nei locali in cui si svolgerà l'assemblea *in quanto trattasi di regolare attività didattica come precisato dal M.P.I. con Nota min. del 26.11.2003 al pari delle **visite guidate/ Viaggi di istruzione*** per le quali sussiste l'obbligo di vigilanza in virtù del sopra richiamato art.2048 C.C.
6. In caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell'assemblea e che possono pregiudicare la sicurezza degli allievi, i Docenti sono tenuti a segnalare nonché intervenire tempestivamente per la immediata sospensione dell'assemblea stessa.
7. Riguardo al personale Collaboratore ATA si evince dalla normativa vigente uno specifico "obbligo di vigilanza" nei confronti degli studenti limitatamente agli ambiti di pertinenza assegnati dal piano attività e in assenza, seppure temporanea/ accidentale del docente. In sintesi è il caso di richiamare l'attenzione delle S.V.I. sugli obblighi sanciti dal T.U. 81/'08 e successive integrazioni nella parte che prevede l'eliminazione delle fonti di pericolo eventualmente presenti anche nei locali approntati per le assemblee studentesche e uscite didattiche.

Si confida Vostro riscontro

Il Dirigente Scolastico  
arch. prof. Paola Calenda